

Corte di Giustizia U.E., Sezione I - Sentenza 18/01/2007 n. 220/05
legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

Una convenzione (urbanistica) con cui un'amministrazione aggiudicatrice (Comune) affida ad un'altra amministrazione aggiudicatrice (società partecipata) la realizzazione di un'opera costituisce un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, indipendentemente dal fatto che sia previsto o no che la prima amministrazione aggiudicatrice sia o divenga proprietaria, in tutto o in parte, di tale opera. Per determinare il valore di un appalto, allo scopo di giudicare se sia raggiunta la soglia prevista dall'art. 6 della direttiva 93/37/CEE, come modificata dalla direttiva 97/52/CE, occorre prendere in considerazione il valore globale dell'appalto di lavori dal punto di vista di un potenziale offerente, il che include non soltanto l'insieme degli importi che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà pagare a corrispettivo delle opere che le saranno consegnate, ma anche tutti quelli ricevuti da terzi a corrispettivo delle opere realizzate per loro conto. Un'amministrazione aggiudicatrice non è dispensata dal fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori previste dalla direttiva 93/37/CEE, come modificata dalla direttiva 97/52/CE, per il fatto che, in conformità al diritto nazionale, la convenzione per la realizzazione di una data opera può essere conclusa soltanto con determinate persone giuridiche, che abbiano esse stesse lo status di amministrazione aggiudicatrice e che saranno tenute, a loro volta, ad applicare le dette procedure per aggiudicare eventuali appalti susseguenti.